

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) con e-mail del (omissis) chiedeva "se fosse possibile per un collega utilizzare la casella pec di un altro collega per recapitarvi una diffida ad adempiere; nella specie, l'Avv. Tizio, legale della conduttrice Sempronia, ha recapitato all'indirizzo pec dell'Avv. Caio, locatore della cliente, una diffida a restituire la caparra". Chiedeva infine se un tale uso della pec potesse definirsi improprio o contrario alla deontologia forense. In altri termini è stato chiesto se sia lecito l'utilizzo della P.E.C. di un avvocato al fine di richiedere allo stesso la restituzione di una caparra in qualità di proprietario/locatore in proprio.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti

Premesso che

- in base a quanto disposto dal DPR n. 68/2005 la posta elettronica può diventare "**posta elettronica certificata**", da utilizzarsi per la trasmissione e la recezione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico, al contempo consentendo di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario, e, per l'effetto, acquisendo lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento e garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (art. 4 comma 6 DPR n. 68/05);
- con Decreto Legge 185/08, convertito nella Legge n. 2/2009, è stato disposto che "*i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata*", e che l'omessa pubblicazione degli indirizzi PEC da parte degli ordini, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine inadempiente;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con InfoCamere, al contempo ha istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti sul territorio italiano, e per legge tutti gli Ordini e i Collegi professionali devono trasferire all'INI-PEC i dati e gli indirizzi PEC dei propri iscritti;
- con l'acquisizione dei dati in possesso degli Ordini e dei Collegi, oltre a quelli ottenuti dal Registro delle Imprese, INI-PEC fornisce su richiesta gli indirizzi di posta elettronica certificata dei profili registrati, favorendo lo scambio digitale di dati, istanze e documenti tra professionisti, Pubblica Amministrazione e imprese;
- come sancito dall'art. 6 bis del D.L.vo 7.3.2005, n.82 ("Codice dell'amministrazione digitale"), introdotto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legge 18.10.2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012, n.221, l'accesso all'INI-PEC è consentito

alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* senza necessità di autenticazione, l'indice, inoltre, è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3 del medesimo D.L.vo,

Osserva che

- la pec è una delle modalità di comunicazione formale ai sensi della normativa vigente, e prescinde da chi sia il trasmittente e chi sia il ricevente:

- la normativa in merito al suo utilizzo esula dalla normativa deontologica forense, essendo, peraltro, nella fattispecie, del tutto irrilevante la circostanza che il ricevente sia un avvocato laddove venga utilizzata per fatti del tutto estranei all'esercizio della professione.

Tutto ciò premesso, pertanto

Ritiene

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguate e soddisfattive risposte al quesito posto.

Parole/frasi chiave:

Posta elettronica certificata.